

# Gazzetta ufficiale

# C 109

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

7 aprile 2017

Sommario

### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2017/C 109/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare) <sup>(1)</sup> .....	1
---------------	--	---

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Consiglio

2017/C 109/02	Decisione del Consiglio, del 3 aprile 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 .....	2
---------------	--	---

2017/C 109/03	Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea .....	3
---------------	--	---

#### Commissione europea

2017/C 109/04	Tassi di cambio dell'euro .....	4
---------------	---------------------------------	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## **Corte dei conti**

2017/C 109/05	Relazione speciale n. 2/2017 — «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse» .....	5
---------------	---	---

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2017/C 109/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8465 — Vivendi/Telecom Italia) <sup>(1)</sup> .....	6
---------------	---	---

### ALTRI ATTI

#### **Commissione europea**

2017/C 109/07	Avviso destinato a RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol, i cui nomi sono stati aggiunti all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti di persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e di entità da esse possedute o controllate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione .....	7
---------------	---	---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 109/01)

Il 30 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8397. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 3 aprile 2017****che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea  
per l'esercizio 2017**

(2017/C 109/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2017 è stato adottato definitivamente il 1° dicembre 2016 <sup>(2)</sup>,
- il 26 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 è stata adottata il 3 aprile 2017.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. GALDES

---

<sup>(1)</sup> G.U.L. 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U.L. 51 del 28.2.2017, pag. 1.

**Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

(2017/C 109/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del sig. CHON Chi Bu (n. 1), sig. CHU Kyu-Chang (n. 2), sig. HYON Chol-hae (n. 3), sig. KIM Yong-chun (n. 4), sig. O Kuk-Ryol (n. 5), sig. PAEK Se-bong (n. 6), sig. PAK Jae-gyong (n. 7), Tenente Generale KIM Yong Chol (n. 11), sig. PAK To-Chun (n. 12), sig. CHOE Yong-ho (n. 14), sig. JO Kyongchol (n. 17), sig. KIM Chun-sop (n. 19), sig. KIM Jong-bak (n. 20), sig. KIM Rak Kyom (n. 21), sig. KIM Won-hong (n. 22), sig. YUN Jong-rin (n. 26), sig. PAK Yong-sik (n. 27), sig. HONG Yong Chil (n. 28), persone che figurano nella sezione I dell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio <sup>(1)</sup> e nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 <sup>(2)</sup> relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, nonché all'attenzione del sig. JON Il-chun (n. 1), sig. KIM Tong-un (n. 2), persone che figurano nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 e nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando motivazioni modificate. Si informano le persone in questione che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione, prima del 17 aprile 2017, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
DG C 1C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

---

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

<sup>(2)</sup> GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

6 aprile 2017

(2017/C 109/04)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0666	CAD	dollari canadesi	1,4322
JPY	yen giapponesi	118,23	HKD	dollari di Hong Kong	8,2869
DKK	corone danesi	7,4350	NZD	dollari neozelandesi	1,5271
GBP	sterline inglesi	0,85590	SGD	dollari di Singapore	1,4940
SEK	corone svedesi	9,5895	KRW	won sudcoreani	1 206,44
CHF	franchi svizzeri	1,0702	ZAR	rand sudafricani	14,7229
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3577
NOK	corone norvegesi	9,1688	HRK	kuna croata	7,4600
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 207,11
CZK	corone ceche	26,736	MYR	ringgit malese	4,7320
HUF	fiorini ungheresi	309,76	PHP	peso filippino	53,489
PLN	zloty polacchi	4,2271	RUB	rublo russo	60,0558
RON	leu rumeni	4,5236	THB	baht thailandese	36,904
TRY	lire turche	3,9550	BRL	real brasiliano	3,3232
AUD	dollari australiani	1,4103	MXN	peso messicano	20,0393
			INR	rupia indiana	68,8150

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## CORTE DEI CONTI

### Relazione speciale n. 2/2017

**«La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse»**

(2017/C 109/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 2/2017 «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu> oppure su EU-Bookshop <https://bookshop.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.8465 — Vivendi/Telecom Italia)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 109/06)

1. In data 31 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione Vivendi SA («Vivendi», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Telecom Italia SpA («Telecom Italia», Italia).
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Vivendi: opera nei settori della musica, della televisione, dei film, dei videogiochi e della condivisione di video;
  - Telecom Italia: opera nella fornitura di i) servizi voce e dati attraverso tecnologie mobili e fisse; ii) servizi e contenuti digitali; iii) servizi informatici alle imprese in Italia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8465 — Vivendi/Telecom Italia, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso destinato a RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol, i cui nomi sono stati aggiunti all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti di persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e di entità da esse possedute o controllate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione**

(2017/C 109/07)

1. La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio <sup>(1)</sup> chiede all'Unione di congelare i fondi e le risorse economiche delle persone e entità che figurano nell'elenco riportato nel suo allegato II. La decisione chiede inoltre agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire alle medesime persone l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio.

L'elenco stilato dal Consiglio dell'UE comprende persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ed entità da esse possedute o controllate.

2. Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere all'elenco delle persone **RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol**.

3. Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 <sup>(2)</sup> della Commissione, del 6 aprile 2017, che modifica di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserirle nell'elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
«Misure restrittive»  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

4. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Si richiama infine l'attenzione delle persone e delle entità inserite nell'elenco sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

---

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

<sup>(2)</sup> GUL 94 del 7.4.2017, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**